



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC024/205

DEL 5 AGO. 2016

DIPARTIMENTO Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 – **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** – DITTA: **La C.E.C. srl**. Impianto sito in via Meucci n. 62, Sant'Egidio alla Vibrata (TE) . P.IVA 01759180670 (sede legale: via Vittorio Veneto n. 13 di Nereto) Attività: recupero rifiuti non pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l'articolo 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTE la Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60 recante “Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”;

la Legge Regionale 29 Luglio 2010, n. 31 e s.m.i. recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

la Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36: Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art 124, comma 6, del DLgs 152/2006 e modifica alla L.R.5/2015;

la D.G.R. 668/2015 “Indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”;

VISTO Il Piano di Tutela delle Acque approvato con delibere consiliari della Regione Abruzzo n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015

VISTE la D.G.R. 500/2009 – Dir. 91/676/CEE – D.Lgs. n. 152/2006 – D.M. 7 aprile 2006, [n. 209] del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali – Approvazione “Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari”;

la D.G.R. 599/2009 “Direttiva Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari”;

- VISTE la D.G.R. del 26.04.2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l'approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a far data dal 25.05.2006;
- la D.G.R. n. 517 del 25 maggio 2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 Giugno 2007";
- VISTO Il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo
- VISTA La Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- VISTO Il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, " Attuazione della Direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
- VISTA La DGR n. 465 del 26 maggio 2008: Modello di comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133";
- VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante al disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- CONSIDERATO che il Regolamento, anche se non interviene sull'assetto delle competenze di settore che pertanto restano immutate, all'articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 aveva individuato nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, e all'art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa
- VISTA la Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014, e quanto in essa recante all'art. 3 comma 1: Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:... omissis.... Lett. s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'art 2 comma 1, lette b) del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientaleomissis...) la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale
- VISTA la D.G.R. n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32

- CONSIDERATO che la ditta **La C.E.C. srl** (Impianto sito in via Meucci n. 62, Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - P.IVA 01759180670 - sede legale: via Vittorio Veneto n. 13 di Nereto con attività di recupero rifiuti non pericolosi) ha presentato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi:
lettera a) art. 3 comma 1 D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152);
lettera e) art. 3 comma 1 D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
lettera g) art. 3 comma 1 D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- DATO ATTO CHE il SUAP competente ha trasmesso tramite PEC del 17.12.2015 alla Provincia di Teramo la suddetta istanza di AUA, acquisita al protocollo provinciale n. 292165 del 18.12.2015;
CHE il Gestore ha dichiarato nell'istanza di AUA che lo stabilimento oggetto dell'autorizzazione non è soggetto alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ed in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s. m. e i.;
- VISTA la documentazione allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e la documentazione integrativa acquisita nel corso del procedimento, agli atti dell'Ufficio;
- DATO ATTO Che, relativamente ai titoli abilitativi richiesti dalla ditta così come sopra specificati, sono stati acquisiti agli atti rispettivamente:
per la lett. a) - Autorizzazione allo scarico acque reflue di prima pioggia provenienti da insediamento industriale prot. n. 20485 del 27.6.2016 rilasciata dalla Ruzzo Reti spa di Teramo.
per la lett. e) - Nota prot. 3570/16.3.2016 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.
per la lett. g) - Provvedimenti dirigenziali Area 2 n. 68/24.3.2016 e integrazione n. 95/5.5.2016 della Provincia di Teramo.
- RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta in oggetto nominata e di rilasciare alla stessa e per essa al Legale Rappresentante pro tempore, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione del procedimento di competenza riguardante i titoli abilitativi di interesse richiesti, relativi alle **lett. A, E e G dell'art. 3 DPR 59/13.3.2013 facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi,previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa;**
- RITENUTO altresì di trasmettere il presente provvedimento di A.U.A. al SUAP di riferimento "per il rilascio del titolo".
- ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Simonetta D'Amico ed il sottoscritto, ai sensi dell'art.6 bis della L.n 241/1990 e s.m.i, non si trovano in conflitto di interesse;
a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

DI ADOTTARE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endoprocedimentale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 59/2013, alla ditta **La C.E.C. srl** con attività di recupero rifiuti non pericolosi, per l'impianto sito in via Meucci n. 62 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - ALLEGATO 1** "Autorizzazione allo scarico di acque reflue prima pioggia provenienti da insediamento industriale prot. n. 20485 del 27.6.2016 rilasciata dalla Ruzzo Reti spa di Teramo.
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - ALLEGATO 2** "Nota prot. 3570/16.3.2016 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata".
- **comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - ALLEGATI 3.0 e 3.1** "Provvedimenti dirigenziali Area 2 n. 68/24.3.2016 e integrazione n. 95/5.5.2016 della Provincia di Teramo".

DI DARE ATTO

CHE l'A.U.A. è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico gestionali riportate negli **allegati 1, 2, 3.0 e 3.1**, parti integranti e sostanziali al presente atto;

CHE ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013 n 59 la presente autorizzazione ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento all'impresa da parte del Suap: essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e alla documentazione integrativa, a disposizione degli Enti e Organi preposti ai controlli;

CHE la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza con le modalità indicate all'art 5 del DPR 59/13: **la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art 5, comma 5, del DPR 59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma;**

CHE in caso di variazione del regime societario, l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;

CHE in caso di modifica del Gestore dello stabilimento, all'impresa è fatto obbligo di comunicare tale cambiamento;

CHE in caso si intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore è obbligato a osservare le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 59/13;

CHE eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto, cessano di essere validi al momento in cui questa A.U.A. diventa vigente.

DI TRASMETTERE

in modalità telematica il presente provvedimento al SUAP del Comune competente per territorio, che provvederà a rilasciare il titolo all'impresa e, contestualmente, ad inviarlo ai destinatari di seguito elencati (tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all'art. 2 c. 1 lett. c) del DPR 59/2013 coinvolti nel procedimento):

Regione Abruzzo Servizio DPC024 – aualaquilateramo@pec.regione.abruzzo.it

Comune di Sant'Egidio alla Vibrata,

Provincia di Teramo AREA 1, Settore 1.6, Ambiente


ARTA Dipartimento Provinciale di Teramo / ASL Dip. Prevenzione SIESP di Teramo

Ruzzo Reti spa di Teramo

Contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data del presente atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente
Dott. Ing. Giancarlo Misantoni

L'Estensore
Dott.ssa Lucia Boccia



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Simonetta D'Amico





PROVINCIA DI TERAMO

Area 2 - Area dei Servizi di Area Vasta

COPIA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Nr.68..... Registro Settore

del 24/03/2016

Nr.

del

OGGETTO: AREA 2 – SETTORE 2.5. Ditta LA C.E.C. s.r.l. (P.IVA. 01759180670). **Iscrizione R.I.P. n. 258/TE** – Richiesta prosecuzione attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da esercitarsi nell'impianto sito in via Meucci, 62 (foglio 17 particelle 482, 1526, 2397 e 2399) nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Con provvedimento del dirigenziale n. 74 del 25/05/2011 (Reg. Gen. 822 del 08/06/2011) è stata confermata l'iscrizione al R.I.P. n. 258/TE della ditta LA C.E.C. S.r.l. per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in via Meucci n. 62 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- con provvedimento dirigenziale n. 93 del 08/03/2012 (Reg. Gen. N. 365 del 21/03/2012), per le motivazioni in esso contenute, che qui si intendono integralmente richiamate, è stato revocato il provvedimento dirigenziale n. 74 del 25/05/2011 (Reg. Gen. 822 del 08/06/2011) e confermata l'iscrizione al R.I.P. n. 258/TE della ditta LA C.E.C. S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di recupero presso l'impianto sito in via Meucci n. 62 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- con nota del 16/05/2012 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 22/05/2012 al n. 123129 è stato comunicato il nominativo del nuovo amministratore della società LA C.E.C. s.r.l.;
- con provvedimento del dirigenziale n. 140 del 28/05/2013 (Reg. Gen. N. 967 del 03/06/2016) sono stati aumentati i quantitativi massimi recuperabili relativamente alle tipologie 3.1 e 3.2 ed è stato revocato il provvedimento dirigenziale n. 93 del 08/03/2012 e confermata l'iscrizione RIP n. 258/TE;
- L'iscrizione al registro provinciale ha validità di cinque anni a partire dal 18/03/2011 e la stessa è rinnovabile come indicato all'art. 216 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La comunicazione di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è uno dei titoli abilitativi, ex art. 3, comma 1 lettera g), del D.P.R. 59/2013 ricompreso nell'autorizzazione unica ambientale, qualora l'impresa necessiti anche di altri titoli abilitativi elencati nel succitato articolo;

ATTESO che le comunicazioni di prosecuzione di attività ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ex art. 4, comma 1, DPR 59/2013 devono essere presentate al SUAP del Comune dove è ubicato l'impianto, che successivamente provvede a trasmetterle all'organo competente al rilascio del titolo abilitativo;

VISTA la nota n. 17262 del 17/12/2015, acquisita al protocollo dell'Ente in data 18/12/2015 con n. 292165, con la quale il S.U.A.P. del Comune di S. Egidio alla Vibrata ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA presentata dalla ditta LA C.E.C. s.r.l., la quale è stata richiesta anche per la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui all'iscrizione R.I.P. n. 258/TE;

VERIFICATA la procedibilità dell'istruttoria inerente la prosecuzione dell'attività della LA C.E.C. s.r.l. (in seguito denominata ditta) e considerato che in sede di verifica, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, con nota

provinciale n. 19341 del 27/01/2016, trasmessa al SUAP di Sant'Egidio alla Vibrata (in seguito SUAP), si è provveduto, relativamente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), a richiedere alla ditta:

- Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che nei confronti degli altri soci della ditta non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le suddette autocertificazioni dovranno essere corredate di fotocopie di documenti validi dei sottoscrittori;
- Nuove schede sinottiche informative (All. A1.1) relative alle tipologie 5.7 e 5.8 in quanto quelle pervenute sono risultate errate in merito alle operazioni di recupero R4. Nel caso di specie si comunica che tale operazione di recupero, così come descritto ai punti 5.7.3 a) e 5.8.3 a) del D.M. 5/2/1997 e s.m.i., può essere effettuata solo nell'industria metallurgica.
- Scheda garanzie finanziarie (All. B1) completa anche dell'importo totale della garanzia da prestare, calcolato in base a quanto indicato al punto precedente;
- Garanzie finanziarie, ai sensi della DGR 3 agosto 2007 n.790, che saranno richieste dopo il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;
- Lay-out delle aree dell'impianto (quella pervenuta è illeggibile), in scala adeguata (min. 1:500), riportante il sistema delle attrezzature, le reti di raccolta delle acque con l'indicazione dei punti di scarico corredate di particolari costruttivi;
- Integrazione della relazione tecnica in merito a:
 - o Descrizione delle aree coperte e loro utilizzo (capannone, uffici, depositi, ecc.);
 - o Informazioni relative all'esistenza o meno, all'angolo destro dell'ingresso all'impianto, del cumulo di rifiuti oggetto di sequestro dall'autorità giudiziaria ed eventuale piano di smaltimento;
 - o Nuovo diagramma di flusso o flow chart relativo ai rifiuti delle tipologie 5.7 e 5.8 e adeguamento della relazione tecnica.

e a richiedere al competente Servizio del Comune di S.Egidio alla Vibrata se sono intervenuti impedimenti allo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi che la ditta intende continuare presso l'impianto di cui in oggetto.

PRESO ATTO che il SUAP ha trasmesso via PEC in data 24/02/2016, acquisita al protocollo dell'Ente in data 25/02/2016 al n. 40047 la documentazione richiesta;

DATO ATTO che dalla verifica documentazione pervenuta è risultato che la scheda garanzie finanziarie (allegato B1) non è stata correttamente compilata, il lay out delle aree dell'impianto è privo delle aree di deposito di rifiuti oggetto di sequestro, inoltre il competente Servizio del Comune di Sant'Egidio non ha risposto a quanto richiesto con nota provinciale del 27/01/2016;

PRESO ATTO che il cumulo di rifiuti oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria a carico della ditta P.F. Metal s.r.l., attualmente fallita, è ancora depositato all'angolo destro dell'ingresso dell'impianto;

DATO ATTO che la ditta con nota PEC del 11/03/2016 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 14/03/2016 al n. 52828 ha trasmesso nuova scheda garanzie finanziarie e nuovo lay out completo anche dell'area di deposito di rifiuti oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria;

VISTA la nota del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata n. 3770 del 18/03/2016 acquisita al protocollo dell'Ente in data 18/03/2016 al n. 56954 con la quale il Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio ha comunicato che non sussistono elementi ostativi alla permanenza dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'area sita in Via Meucci, 62;

DATO ATTO che con la nota comunale sopra citata è stato comunicato che è in corso di definizione istanza di sanatoria ai sensi del D.L. 326/2003 che dovrà avvenire entro e non oltre 6 (sei) mesi a far data dal 18/03/2016;

ATTESO che dalla relazione tecnica presentata dalla ditta si evince che una porzione di circa 90 mq. delle particelle 1526 e 2397 del Foglio 17 ricade nel P.R.E. del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in zona E1 "area agricola";

ATTESO che la procedura in sanatoria sopra richiamata, da quanto è possibile evincere dalla documentazione agli atti, in particolare il Decreto di Trasferimento Rep. n. 31/15 del Tribunale Civile di Teramo, è inerente il capannone presente all'interno dell'impianto;

VISTE le note provinciali n. 13697 e n. 13702 del 19/01/2016 inviate rispettivamente alla Questura di Teramo e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, con le quali sono state chieste informazioni ai fini della verifica della veridicità di quanto autocertificato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dal sig. La Farciola Antonio in qualità di socio amministratore della LA CEC s.r.l., relativamente al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) e g), del D. M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

VISTA la nota Prot. n. 16 del 02/02/2016 della Questura di Teramo e il certificato del Casellario Giudiziale n. 1241/2016/R della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;

RITENUTO di riservarsi eventuali successivi provvedimenti all'esito della verifica della comunicazione antimafia, da parte della Prefettura di Teramo;

VISTE, ai fini del controllo della corretta prestazione delle garanzie finanziarie, le schede sinottiche informative redatte secondo il modello A1.1 ed il modello B1 approvati dalla Regione Abruzzo con DGR 465/2008;

VERIFICATO che l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, relativamente alle tipologie dei rifiuti indicati dalla ditta, è conforme ai requisiti di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

VERIFICATO che le quantità richieste rientrano nei limiti dei quantitativi massimi recuperabili di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

VISTI:

la D.G.R. n. 778 del 11/10/2010;

il D.P.R. 59/2013;

il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

il D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

la L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 790 del 03/08/2007 ed s.m.i.;

il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

lo statuto dell'Ente ed il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con DCP n. 7/28.02.2013;

la delibera del Presidente n. 20 del 20/01/2016 di assegnazione temporanea del PEG;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 di cui sopra;

ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2010;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 42944 del 01/03/2016 con il quale è stato affidato al Dott. Leo Di Liberatore l'incarico ad interim di funzioni dirigenziali per l'Area 2 – Area dei Servizi di Area Vasta

DETERMINA

- di rinnovare l'iscrizione R.I.P. n. 258/TE della ditta LA CEC s.r.l., ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al Registro provinciale per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi da svolgersi nell'impianto sito in via Meucci, 62 nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata indicando, come di seguito riportato, il numero, la tipologia ed i codici CER dei rifiuti da recuperare, le operazioni ed attività di recupero ed i quantitativi massimi di rifiuti recuperabili, in conformità a quanto indicato nell'Allegato 2 Suballegato 1 del D.M. 5/02/1998 e s.m.i.:

N°	Tipologia	CER		Attività di recupero	Operazione di recupero	Capacità Max Istantanea (t)	Quantità tonn/anno
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	150105 150106	200101 150101	Messa in riserva	R13	1,4	100
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici e	120101 150104 170405 200140	120102 160117 191202 120199	3.1.3 c)	R13 – R4	160	6.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici	170402 120104 170407 170406 170404 170403 191002	170401 110599 120103 191203 200140 150104 110501	3.2.3 c)	R13 – R4	160	6.000
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art del decreto legislativo febbraio, n , e successive modifiche e integrazioni privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	160116 160117 160118	160122 160106	Messa in riserva con riduzione volumetrica	R13	80	3.500
5.2	Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.	16 01 06 16 01 16 16 01 17	16 01 18 16 01 22	Messa in riserva con separazione dei componenti riutilizzabili, selezione delle frazioni metalliche	R13	80	2.500

N°	Tipologia	CER		Attività di recupero	Operazione di recupero	Capacità Max Istantanea (t)	Quantità tonn/anno
				recuperabili			
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 170402	170411	Messa in riserva con lavorazione meccanica	R13	20	600
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	170411 160122 170401	160118 160216	Messa in riserva con lavorazione meccanica	R13	30	1000
5.9	Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c)	16 02 16	17 04 11	Messa in riserva	R13	15	100
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	16 02 14	16 02 16	Messa in riserva	R13	18	1.500
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104 191204 200139	150102 170203	Messa in riserva	R13	1	100
10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	160103		Messa in riserva	R13	1	100

2. **di disporre** che nel capannone sito all'interno dell'impianto della ditta LA CEC s.r.l., non possa essere svolta nessuna attività di recupero rifiuti non pericolosi sino alla definizione dell'istanza in sanatoria in itinere presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ed al rilascio del certificato di agibilità;
3. **di disporre** che nell'area di circa 90 mq. delle particelle 1526 e 2397 del Foglio 17 ricadente in Zona E1 "area agricola" non possa essere svolta nessuna attività di recupero rifiuti non pericolosi;
4. **di disporre** che i rifiuti selezionati, cerniti o ridotti volumetricamente, non possano essere sottoposti a successive operazioni di recupero R13 effettuate presso altri impianti di recupero, ma che gli stessi siano inviati ad impianti per il loro effettivo recupero, così come previsto per la corrispondente tipologia;
5. **di richiamare** la ditta ad effettuare la messa in riserva conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in particolare di predisporre la stessa in settori separati e distinti per ciascuna tipologia di rifiuto, opportunamente segnalati tramite cartellonistica che identifichi la tipologia di rifiuto ed i relativi codici C.E.R. depositati nell'area agli stessi riservata;
6. **di disporre** che la ditta attesti periodicamente la conformità:
 - per i rottami ferrosi di ferro, acciaio e alluminio recuperati al Regolamento 31 marzo 2011 n. 333/2011/UE;
 - per i rottami di rame recuperati al Regolamento UE 715/13, per gli altri rifiuti di metalli non ferrosi, di cui alla tipologia 3.2, la conformità a quanto previsto al punto 3.2.4 c) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
7. **di disporre** che la ditta conservi per almeno 5 anni dalla data di effettuazione copia dei certificati di conformità di cui al punto 4;
8. **di richiamare** la ditta ad attribuire ai rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione, di norma, i codici C.E.R. del capitolo 19 "Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale" dell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
9. **di richiamare** la ditta al rispetto degli obblighi di legge relativi agli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., previgenti alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 sino alla data del 31/12/2016 (come disposto dall'art. 3 - bis del D.L. 31.08.2013, n. 101, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 30.12.2015, n. 210 e salvo ulteriori proroghe) e successivamente a tale termine, al rispetto degli artt. 190 e 193 del D.LGS. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. 205/2010 ed alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Gestione Rifiuti di questa Provincia e all'A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, la comunicazione di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010 oltre al rispetto totale e incondizionato dei principi generali di cui all'art. 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. nonché, qualora ricorrano le condizioni, dell'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 dello stesso Decreto e comunque al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di rifiuti e di tutela ambientale;
10. **di stabilire** che la ditta dovrà svolgere le operazioni di recupero rifiuti in conformità a quanto stabilito dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per le specifiche attività svolte e comunque a rispettare tutte le norme vigenti in materia di rifiuti e tutela ambientale;
11. **di dare atto** altresì che la ditta sopra richiamata è tenuta al versamento, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, dei diritti di iscrizione calcolati in base ai quantitativi di rifiuti trattati, per tutti gli anni di durata dell'attività entro il 30


aprile di ciascun anno e che tali importi saranno introitati nel capitolo di entrata n. 2520/b.c. denominato "diritti di iscrizione al R.I.P.";

12. **di disporre** che LA CEC s.r.l. trasmetta entro 10 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale le garanzie finanziarie così come disposto dalla D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i. per l'importo definito nell'allegato B1. La mancata produzione entro il termine indicato, non consente l'effettivo esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, così come disposto dall'art. 48 della L.R. 45/2007 e s.m.i.;
13. **di dare atto** che il presente titolo abilitativo sarà ricompreso nell'autorizzazione unica ambientale, in quanto la ditta per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi, necessita di altra/e autorizzazione/nulla osta, di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013;
14. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
15. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Settore provinciale Area B - Servizio Tutela Ambientale, alla ditta, alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Teramo e al Catasto telematico.

Tale iscrizione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quanto altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

Avverso il presente provvedimento è ammessa ogni forma di tutela, come per legge nei termini prescritti.

IL DIRIGENTE
Dott. Leo Di Liberatore



LugliGuerrini\bf\PARTLAVORO\Settore Ambiente Energia\AUA\ditta\Rifiuti\Provv Rinnovo





PROVINCIA DI TERAMO

Area 2 - Area dei Servizi di Area Vasta

COPIA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Nr.95..... Registro Settore

del 05/05/2016

Nr.

del

OGGETTO: AREA 2 – SETTORE 2.5. Ditta LA C.E.C. s.r.l. (P.IVA. 01759180670). **Iscrizione R.I.P. n. 258/TE** – Richiesta prosecuzione attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da esercitarsi nell'impianto sito in via Meucci, 62 (foglio 17 particelle 482, 1526, 2397 e 2399) nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata. **Integrazione tipologia 9.1 e conferma iscrizione RIP.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con provvedimento dirigenziale n. 68 del 24/03/2016 è stata rinnovata l'iscrizione R.I.P. n. 258/TE della ditta LA CEC s.r.l. al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in via Meucci, 62 nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- con nota provinciale n. 60764 del 24/03/2016 è stato trasmesso il provvedimento di cui sopra al Servizio Amministrativo Area B di questo Ente e alla ditta interessata.

ATTESO che la ditta LA CEC srl con nota PEC pervenuta al protocollo dell'Ente in data 31/03/2016 al n. 64992 ha comunicato che da una verifica di provvedimento dirigenziale, citato in premessa, è stata notata l'assenza nell'elenco dei rifiuti da trattare della tipologia 9.1 (scarti di legno e sughero, imballaggi di legno). Con la stessa nota è stato richiesto di integrare la suddetta tipologia di rifiuti nell'attività di recupero;

VISTA la documentazione allegata alla sopra indicata nota consistente in numero 12 schede sinottiche informative (All. A1.1) complete di tutti i dati comprensiva anche dei rifiuti di cui alla tipologia 9.1;

VISTA la documentazione agli atti trasmessa dalla ditta per il rinnovo dell'iscrizione R.I.P. n. 258/TE;

DATO ATTO che dalla verifica della documentazione trasmessa dal SUAP di Sant'Egidio alla Vibrata in data 17/12/2016 per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, relativa al rinnovo dell'iscrizione RIP n. 258/TE, è risultato che effettivamente la ditta ha richiesto il recupero di rifiuti di cui alla tipologia 9.1;

PRESO ATTO che nel calcolo della garanzia finanziaria è ricompresa anche la capacità max istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate della tipologia 9.1;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad integrare il provvedimento dirigenziale n. 68 del 24/03/2016 con l'inserimento nell'elenco dei rifiuti da trattare la tipologia 9.1 (scarti di legno e sughero, imballaggi di legno);

VISTI:

la D.G.R. n. 778 del 11/10/2010;
il D.P.R. 59/2013;
il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
il D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

la L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.;
 la D.G.R. n. 790 del 03/08/2007 ed s.m.i.;
 il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
 lo statuto dell'Ente ed il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con DCP n. 7/28.02.2013;
 la delibera del Presidente n. 20 del 20/01/2016 di assegnazione temporanea del PEG;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 di cui sopra;
ATTESTATA l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2010;
DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 42944 del 01/03/2016 con il quale è stato affidato al Dott. Leo Di Liberatore l'incarico ad interim di funzioni dirigenziali per l'Area 2 – Area dei Servizi di Area Vasta

D E T E R M I N A

1. **di integrare** l'elenco dei rifiuti da trattare di cui all'iscrizione R.I.P. n. 258/TE della ditta LA CEC s.r.l., rilasciata da questo Ente con provvedimento dirigenziale n. 68 del 24/03/2016, come di seguito riportato:

N°	Tipologia	CER		Attività di recupero	Operazione di recupero	Capacità Max Istantanea (t)	Quantità tonni/anno
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101	170201	Messa in riserva	R13	1,4	100
		030105	191207				
		030199	200138				
		150103	200301				

2. **di modificare** il punto 7 del dispositivo nel seguente modo: **di disporre** che la ditta conservi per almeno 5 anni dalla data di effettuazione copia dei certificati di conformità di cui al punto 6.
3. **FERMO IL RESTO.**

IL DIRIGENTE
 Dott. Leo Di Liberatore



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque (via Salaria Antica Est 27/F, L'Aquila)

Uffici Teramo - PEC: aualaquilateramo@pec.regione.abruzzo.it (tel. 0861-331421 / 331424)

PROT. 13418/16

Li 05/08/2016

Al Responsabile S.U.A.P.
del Comune di
Sant'Egidio alla Vibrata
suap@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

e, p.c.

Alla Ditta
La C.E.C. srl
lacecsrl@legalmail.it

Alla Provincia Teramo
AREA 1, Settore 1.6
ambiente@pec.provincia.teramo.it

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/13 marzo 2013 - D.Lgs. 152/4 aprile 2006 e s.m.i.) **Ditta La C.E.C. srl.** Impianto sito in via Meucci n. 62, Sant'Egidio alla Vibrata (TE) . P.IVA 01759180670 (sede legale: via Vittorio Veneto n. 13 di Nereto) Attività: recupero rifiuti non pericolosi.
Trasmissione provvedimento dirigenziale DPC024 n. 205 del 5 AGO. 2016

Si trasmette, per i successivi adempimenti, il provvedimento dirigenziale di cui in oggetto e alla ditta che legge per conoscenza si comunica che sarà cura del SUAP di Sant'Egidio alla Vibrata provvedere al rilascio del titolo di propria competenza.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Ing. Giancarlo Misantoni



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Area Tecnica Ambiente e Territorio
Piazza Umberto I° – 64016 S.Egidio alla Vibrata
e.mail: suap@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

Prot. Usc. n. 12937

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 13/10/2016

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA AMBIENTE E TERRITORIO

Richiamata la richiesta inoltrata in data 01/12/2015, protocollo n. 16.449, dal sig. La Farciola Antonio, nato a Fermentino (FR) il 06/10/1954, residente a Sant'Egidio alla Vibrata in Corso Adriatico n. 57, in qualità di legale rappresentante della società **LA C.E.C S.r.l.**, con sede a Nereto in Via V. Veneto n. 13, C.F. 01759180670, intesa ad ottenere l'autorizzazione unica ambientale relativa al rinnovo autorizzazione per recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 dell'impianto sito in Via Meucci n. 62, Frazione Paolantonio, Sant'Egidio alla Vibrata;

Richiamata la nota prot. n. 17262 del 17.12.2015, con la quale questa struttura ha comunicato l'avvio del procedimento unico e ha trasmesso, tramite PEC, alla Provincia di Teramo istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013;

Preso atto della documentazione presentata a corredo della domanda;

Visti:

- l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue prima pioggia provenienti da insediamento industriale prot. n. 20485 del 27/06/2016 rilasciato dalla Ruzzo Reti Spa di Teramo;
- i provvedimenti dirigenziali Area 2 n. 68/2 del 24 marzo 2016 e successiva integrazione n. 95 del 05/05/2016 della Provincia di Teramo;
- il provvedimento dirigenziale Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione e Qualità delle Acque n. 205 del 05/08/2016, inviato a mezzo pec, **acquisito al protocollo dell'Ente in data 13/10/2016 con n. 12913;**

Visto il D.P.R. n. 160/2010;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 30/10/2002, con la quale si approvava il regolamento generale di organizzazione degli uffici e servizi - dotazione organica.

Visto il Decreto Sindacale n. 07/2014 del 29/12/2014, protocollo n. 17.575, con il quale è stato conferito l'incarico a tempo determinato di Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio, del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, all'Ing. Mauro Bellucci.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

- il rilascio alla ditta **LA C.E.C S.r.l.**, con sede a Nereto in Via V. Veneto n. 13, C.F. 01759180670 come sopra generalizzata, per l'impianto sito in via Meucci n.62 a Sant'Egidio alla Vibrata, dei seguenti atti:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue prima pioggia provenienti da insediamento industriale prot. n. 20485 del 27/06/2016 rilasciato dalla Ruzzo Reti Spa di Teramo;

- provvedimenti dirigenziali Area 2 n. 68/2 del 24 marzo 2016 e successiva integrazione n. 95 del 05/05/2016 della Provincia di Teramo;

- provvedimento dirigenziale Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione e Qualità delle Acque n. 205 del 05/08/2016; nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nello stesso atto, ed alle seguenti condizioni generali:

L'Attività di cui trattasi deve in ogni caso essere esercitata nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio e Urbanistico, con particolare riferimento a quelle sulle destinazioni d'uso dei locali e degli edifici, nonché ogni altra disposizione di legge e regolamento, ivi comprese quelle in materia ambientale, di sicurezza e sanitaria, il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi.

- di inviare il presente provvedimento tramite PEC ai seguenti indirizzi:

- | | |
|--|---|
| 1) LA C.E.C S.r.l. | lacecsrl@legalmail.it; |
| 2) Provincia di Teramo Area B- Ambiente | ambiente@pec.provincia.teramo.it; |
| 3) A.R.T.A. Distretto Provinciale di Teramo | dist.teramo@pec.artaabruzzo.it; |
| 4) ASL Teramo Dip. Prevenzione SIESP | siesp@pec.aslteramo.it; |
| 5) Ruzzo Reti S.p.a. | protocollo@ruzzocert.it |
| 6) Regione Abruzzo Dir LLPP Serv Qualità Acque | aualaquilateramo@pec.regione.abruzzo.it; |
| 7)Polizia Provinciale | poliziaprovinciale@pec.provincia.teramo.it; |

La presente a valere quale comunicazione conclusiva del procedimento indicato nella documentazione allegata.

Si intendono qui richiamati i riferimenti soggettivi ed oggettivi nonché i riferimenti normativi citati negli atti che si allegano quale parte integrante.

Allegati:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue prima pioggia provenienti da insediamento industriale prot. n. 20485 del 27/06/2016 rilasciato dalla Ruzzo Reti Spa di Teramo;

- provvedimenti dirigenziali Area 2 n. 68/2 del 24 marzo 2016 e successiva integrazione n. 95 del 05/05/2016 della Provincia di Teramo;

- provvedimento dirigenziale Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione e Qualità delle Acque n. 205 del 05/08/2016;

Il Dirigente dell'Area
Tecnica, Ambiente e Territorio
Ing. Mauro Belfucci

